

**REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA
L.R. n. 18/2001 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA L.R. n. 48/2014 E NEL RISPETTO
DEL D. LGS. N. 118/2011.**

TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"

- Art. 1 *Autonomia del Consiglio Regionale*
- Art. 2 *Oggetto e ambito di applicazione*

TITOLO II "STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA"

- Art. 3 *Bilancio di previsione finanziaria*
- Art. 4 *Variazioni*
- Art. 5 *Rendiconto della gestione*
- Art. 6 *Servizio di tesoreria*

TITOLO III "DISPOSIZIONI FINALI"

- Art. 7 *Rinvio*
- Art. 8 *Abrogazione*

(Handwritten signature)



**REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. n. 18/2001 COME MODIFICATA E INTEGRATA
DALLA L.R. n. 48/2014 E NEL RISPETTO DEL D. LGS. N. 118/2011.**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

**Art. 1
(Autonomia del Consiglio Regionale)**

1. Il Consiglio Regionale ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale che esercita nei limiti stabiliti dallo Statuto regionale e dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42).
2. Nell'ambito del bilancio della Regione, il Consiglio Regionale dispone di un bilancio autonomo che gestisce secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 48 (Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari), in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e del presente regolamento.
3. Il Consiglio esercita il controllo sulla gestione del proprio bilancio.

**Art. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina di dettaglio del sistema contabile e finanziario del Consiglio Regionale, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 48/2014.
2. Il Consiglio Regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione e si adegua ai principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011.

**TITOLO II
Strumenti di programmazione economico-finanziaria**

**Art. 3
(Bilancio di previsione finanziaria)**

1. Il bilancio di previsione del Consiglio ha decorrenza e durata pari a quello della Regione e ne costituisce allegato.
2. Il bilancio di previsione, di cui al comma 1, è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. n. 118/2011, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza dei due esercizi successivi.



3. Il bilancio di previsione si articola in missioni e programmi, questi ultimi costituiscono l'unità di voto da parte del Consiglio Regionale.
4. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal Consiglio Regionale realizzati attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie, strumentali e umane ad esse destinati. I programmi sono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
5. L'Ufficio di Presidenza, ai fini dell'approvazione propone al Consiglio regionale il bilancio di previsione entro il 15 novembre di ogni anno.
6. Sulla proposta di bilancio approvata dall'Ufficio di Presidenza, prima della sua trasmissione alla commissione consiliare permanente competente per materia, il Collegio dei Revisori della Regione di cui alla L.R. 28 dicembre 2013, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) è chiamato ad esprimere il proprio parere entro venti giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che approva la relativa proposta con gli annessi allegati. Decorso il termine il provvedimento è assegnato alla commissione consiliare permanente competente per materia per il relativo esame.
7. Il bilancio del Consiglio regionale è approvato con legge regionale unitamente al bilancio della Regione.

W

Art. 4
(Variazioni)

1. I maggiori accertamenti relativi ad entrate già previste, ivi comprese le ulteriori necessità di fondi a carico del Bilancio della Regione, sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con contestuale destinazione delle maggiori risorse ai programmi correlati, nel rispetto delle obiettivi strategici prefissati.
2. Entrate di diversa natura rispetto a quelle già esistenti nel bilancio del Consiglio regionale sono disposte mediante deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sono apportate le necessarie variazioni agli stanziamenti all'interno dello stesso programma.
4. Le variazioni di attribuzione di risorse da un programma ad un altro sono di competenza del Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
5. Il Collegio dei Revisori di cui alla l.r. 68/2012 esprime il suo parere con riferimento alle sole variazioni di cui al comma 4, dopo l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e prima dell'esame da parte della commissione consiliare permanente competente per materia, entro venti giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che approva la relativa proposta. Decorso il termine il provvedimento è assegnato alla commissione consiliare permanente competente per materia per il relativo esame.



Art. 5
(Rendiconto della gestione)

1. Il Consiglio approva il rendiconto della gestione proposto dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 aprile di ogni esercizio.
2. Il rendiconto, di cui al comma 1, è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, e comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.
3. Il rendiconto è approvato con legge regionale unitamente al rendiconto della Regione, del quale costituisce allegato.
4. Sulla proposta di rendiconto approvata dall'Ufficio di Presidenza il Collegio dei Revisori della Regione di cui alla l.r. 68/2012 è chiamato ad esprimere il proprio parere prima dell'esame da parte della commissione consiliare permanente competente per materia, entro venti giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che approva la relativa proposta. Decorso il termine il provvedimento è assegnato alla commissione consiliare permanente competente per materia per il relativo esame.
5. Al rendiconto del Consiglio regionale sono allegati i rendiconti dei gruppi consiliari relativi alla stessa annualità.

Art. 6
(Servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione dei fondi relativi al funzionamento del Consiglio regionale è affidato, mediante convenzione ed a seguito di espletamento di gara, ad un istituto di credito.
2. La convenzione ha durata massima di cinque anni e non è rinnovabile tacitamente.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 7
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel d.lgs 118/2011 e alla normativa regionale vigente in quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011.

Art. 8
(Abrogazione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 31 maggio 2011, n. 81/4, pubblicato sul B.U.R.A. n. 43 del 13 luglio 2011.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 4...

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 18.05.2015...

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Valerio Taddei
Valerio Taddei

